

3) - Cass. Civ. 21.08.2003, n.12292 - Sopraelevazione: indennizzo.

L'indennizzo di sopraelevazione ex art. 1127 c.c., va determinato dividendo l'importo relativo all'area su cui insiste l'edificio, o la parte di questo che viene sopraelevata, per il numero di piani - compresi quelli di nuova costruzione - diminuendo, poi il quoziente della quota spettante al condomino che ha eseguito la sopraelevazione ed infine ripartendo il risultato residuo tra i proprietari degli altri piani preesistenti, mentre si commetterebbe errore dividendo questa somma tra tutti i condomini.

Giurisprudenza Conforme: Cass. Civ. 18.05.1967 n. 1055 in Foro It. 1967, I, 1147.